

LA TUTELA MULTILIVELLO DELLE VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI

5.5.2020 - VII Seminario

La tutela penale dei soggetti vulnerabili migranti e la tratta di esseri umani. Il consenso come elemento di *discrimen* tra *trafficking in human beings* e *smuggling of migrants*

Rita Daila Costa

Abstract

A seguito dell'introduzione del concetto di vulnerabilità nella normativa sovranazionale di contrasto alla tratta di persone, il diritto penale ha fatto uso di tale nozione etico-filosofica al fine di tutelare le condizioni eterogenee di subalternità e di rischio che si riscontrano nei traffici di esseri umani. Nell'ambito della restante disciplina riguardante l'immigrazione clandestina il sistema penale non sembra, però, essersi conformato a tale assetto di tutela della dignità umana, finendo al contrario per aggravare le situazioni di vulnerabilità preesistenti o crearne di nuove, e rivelandosi, dunque, fattore attivo, più che passivo, di vulnerabilità.

In primo luogo, nell'incriminazione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il legislatore ha apprestato una tutela pressoché esclusiva ai confini e alla sovranità statale, a causa di un consenso «integro» prestato dal migrante, non viziato dall'elemento della coercizione tipico del *trafficking*. Tale dicotomia coercizione-consenso offre, tuttavia, un criterio meramente teorico, che lascia un ampio margine di discrezionalità alle Corti. In secondo luogo, i migranti non titolari di permesso di soggiorno rischiano di essere chiamati a rispondere per la loro permanenza irregolare sul territorio dello Stato e di veder persino sacrificati i loro diritti e bisogni fondamentali.

Il presente lavoro si propone, dunque, di indagare le vulnerabilità caratterizzanti i migranti coinvolti nei reati di *trafficking* e *smuggling* e la difficile distinzione tra le due figure, esaminando altresì il modo in cui questa distinzione incide sull'effettiva tutela penale delle vulnerabilità dei migranti.